



**REGOLAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA
MESSA IN ESERCIZIO DEGLI
ASCENSORI, MONTACARICHI E
PIATTAFORME ELEVATRICI PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ED ISTITUZIONE
DI REGISTRO MATRICOLA**

redatto ai sensi degli adempimenti connessi all'applicazione del
D.P.R. 10.01.2017, n. 23

approvato con D.C.C. n. 14 del 31.05.2022

COMUNE DI MONTELANICO
Città Metropolitana di Roma

REGOLAMENTO

allegato alla D.C.C. n. 14 del 31.05.2022

INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. DEFINIZIONI
3. REQUISITI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
4. MESSA IN ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO ATTIVAZIONE
COMUNICAZIONE AL COMUNE
5. ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA E REGISTRO COMUNALE
6. MODIFICHE_VARIAZIONI DEL PROPRIETARIO, DEL MANUTENTORE O
DELL'INCARICATO DELLE VERIFICHE PERIODICHE
7. VIGILANZA
8. DIVIETI E SANZIONI
9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Allegati: A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 – SCHEDE INFORMATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI

SINTESI NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori

CIRCOLARE N. 157296 del 14 aprile 1997, esplicativa per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459 relativa ai *Montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili*;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 ottobre 2005

Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;

DECRETO DIRETTORIALE MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE del 16/1/06

Regole per il miglioramento della sicurezza e degli ascensori per passeggeri e per merci esistenti UNI EN 81-80.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23

“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (17G00031) (GU Serie Generale n. 62 del 15.03.2017)” .

SICUREZZA ASCENSORI: LA NORMATIVA

Sia per l'installazione che per la manutenzione degli ascensori bisogna rispettare delle norme di sicurezza, oltre che le norme edilizie e le leggi urbanistiche in vigore.

Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della **direttiva ascensori 95/16/CE e del DPR 162/1999**, nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute fissati a livello comunitario.

Il **DPR 162/1999** stabilisce che l'installatore, dopo aver completato l'installazione dell'ascensore deve rilasciare al proprietario dell'impianto la dichiarazione CE di conformità. Inoltre, identifica nel proprietario o nell'amministratore di un edificio i responsabili della sicurezza dell'impianto e della sua regolare e periodica manutenzione da affidare “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”.

Dall'8 marzo 2015 è in vigore il **DPR 8/2015** in materia di sicurezza degli ascensori che modifica alcuni aspetti del DPR 162/1999 e si applica a tutte le tipologie di ascensori, sia per il servizio privato sia per il servizio pubblico.

Il **Decreto 101/2015** (in attuazione di quanto previsto dal DPR 8/2015) aggiorna le procedure per l'apertura di un impianto di elevazione pubblico e stabilisce prove di corretto funzionamento da effettuare con cadenza periodica.

Dal 30 marzo 2017 è in vigore il **DPR 23/2017** che, garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità e nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori.

Nell'Allegato I del DPR 23/2017 sono elencati tutti i requisiti che gli ascensori devono soddisfare come l'accesso e l'uso da parte dei disabili, la riduzione del rischio di caduta della cabina, le soluzioni in caso d'interruzione dell'alimentazione di energia o di guasto dei componenti e l'attivazione di una comunicazione bidirezionale che consenta di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

Il Comitato Europeo di Normazione nel 2014 ha pubblicato due nuove norme (EN 81-20 e EN 81-50) che, tradotte e pubblicate in lingua italiana dall'UNI, sono obbligatorie per tutti i nuovi ascensori collaudati a partire dal 1 settembre 2017.

Le nuove norme europee stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e si applicano agli impianti elettrici (sia a frizione sia a tamburo) e a quelli idraulici. Il cuore della normativa sono i requisiti di sicurezza migliorati per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione. La EN 81-20 definisce i requisiti tecnici per la costruzione di impianti ascensori mentre la EN 81-50 si riferisce alle regole di progettazione, ai calcoli e alle prove dei componenti per ascensori.

In modo particolare le novità riguardano:

- 1) sicurezza e comfort per gli utenti (maggiore illuminazione in cabina sia durante l'operatività che in emergenza; distanza ridotta tra i raggi della barriera di fotocellule per evitare le collisioni con oggetti piccoli; resistenza e durata delle pareti di cabina e delle porte di piano e di cabina);
- 2) sicurezza per il personale addetto alla manutenzione (requisiti per i manutentori in operatività in testata ed in fossa; illuminazione nel vano di corsa; resistenza ed altezza della balaustra sul tetto di cabina; requisiti per gli stop di sicurezza in fossa).

Dal 12 dicembre 2017 è in vigore la Legge Europea 2017 che contiene le nuove regole per conseguire l'abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la “*messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato*”, le “*verifiche periodiche*” e le “*verifiche straordinarie*”.

Nella definizione delle relative norme, si è inteso conciliare le esigenze di celerità e massima snellezza del procedimento, con quelle della sicurezza pubblica, tenendo anche conto che la presenza degli impianti negli edifici civili è particolarmente utile per le persone anziane o disabili, per cui si rende necessario, soprattutto nel loro interesse, eliminare ogni inutile vincolo burocratico, che possa ritardare i tempi di attivazione degli impianti.

Sono considerati in servizio privato e, quindi, soggetti al presente regolamento, **oltre agli impianti degli edifici di civile abitazione, anche quelli installati nell'ambito di esercizi ricettivi, esercizi di vendita ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti produttivi, nonché quelli interni ad edifici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche, e/o sedi di uffici, anche se accessibili al pubblico, purchè a scopi ed usi privati.**

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti elevatori:

- ❖ gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
- ❖ gli ascensori da cantiere;
- ❖ gli impianti a fune, comprese le funicolari;
- ❖ gli ascensori progettati e costruiti a fini militari o di ordine pubblico;
- ❖ gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (vedi pedane mobili per interventi di ristrutturazione degli edifici o cestelli su gru);
- ❖ gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
- ❖ gli apparecchi di sollevamento scenico per spettacoli e rappresentazioni;
- ❖ gli apparecchi di sollevamento installati nei mezzi di trasporto;
- ❖ gli apparecchi di sollevamento collegati a una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
- ❖ montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.
- ❖ i treni a cremagliera;
- ❖ le scale mobili e i marciapiedi mobili.

Si considerano adibiti a trasporto pubblico e sono, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, gli impianti elevatori che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie, quelli destinati a facilitare le comunicazioni con i centri abitati e quelli utilizzati ai fini turistici, che, normalmente, effettuano servizio a pagamento, con presenza anche di personale di manovra, con mansioni di "ascensorista".

ART. 2

DEFINIZIONI

Per gli effetti del presente regolamento, si intende per:

decreto: il D.P.R 30 aprile 1999 n.162 “*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/167 CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*”;

ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, persone e cose, soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno,

montacarichi: n apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di solo cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona, che si trova al suo interno;

piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;

Proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto, o il legale rappresentante nel caso in cui il proprietario sia una società. Per gli edifici condominiali, si intende "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio. Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal Decreto.

ART. 3

REQUISITI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, come indicati dall'art. 4 del Decreto.

Prima della messa in servizio, il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi:

- che, l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità rilasciati dall'installatore;

Installazione

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal decreto. L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di N.O. o licenza comunale d'impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.

Per gli stabilimenti soggetti al certificato di prevenzione incendi, l'installazione è anche subordinata all'esame favorevole del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competente per territorio. Per gli edifici adibiti a locali di pubblico intrattenimento, quali cinema, teatri, etc., la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza, la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire particolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.

ART. 4

MESSA IN ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO ATTIVAZIONE COMUNICAZIONE AL COMUNE

Il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi. La comunicazione deve essere presentata

presso l'Ufficio protocollo del Comune. La detta comunicazione può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec del Comune.

Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:

- a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento dell'impianto;
- c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459;
- d) copia della dichiarazione di conformità CEE;
- e) indicazione della ditta abilitata, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i., il cui proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico;
- f) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162;
- g) sottoscrizione del proprietario dell'impianto o del legale rappresentante.

Alla comunicazione devono essere allegate:

1. copia del documento di identità del firmatario la comunicazione ;
2. dichiarazione di accettazione dell'incarico del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 ;
3. pagamento dei diritti di istruttoria fissati con apposita deliberazione. ricevuta del versamento per diritti istruttori versati sul conto corrente intestato Comune_ Servizio di Tesoreria con la causale "*Diritti di istruttoria per la messa in esercizio di impianto di*" (indicando se trattasi di ascensore, montacarichi o piattaforma elevatrice per disabili).

Quando la comunicazione viene effettuata oltre il termine di 60 giorni, la documentazione deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis del D.P.R. n. 162/1999 così come modificato dal D.P.R. n. 23/2017.

Natura ed efficacia della comunicazione

La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata. Ricevuta la comunicazione, il comune istituisce un fascicolo dell'impianto, in cui sarà inserita ogni documentazione ad esso afferente, acquisita nel tempo. La comunicazione è dovuta anche in caso di successiva variazione dei dati in essa contenuti .

ART. 5

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA E REGISTRO COMUNALE

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio preposto del Comune assegna un numero di matricola dell'impianto, da riportare in una targhetta che dovrà essere applicata in zona visibile all'interno della cabina, a cura del responsabile diretto dell'impianto.

L'Ufficio, inoltre, da contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche . Le matricole sono attribuite, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni. L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).

Il numero di matricola vale a contraddistinguere ed identificare ogni impianto, ed è composto come segue :

00/C...../RM/0000

Dove :

- numero progressivo di registro (**00**)
- codice catastale Comune di MONTELANICO
- sigla provincia di ROMA (RM)
- anno di installazione (**0000**)

La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione, da parte del comune, di un diverso numero di matricola.

Variazione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore o dell'incaricato delle verifiche periodiche deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune, che provvede alle relative annotazioni .

Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell'esatta individuazione del soggetto responsabile .

Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni . Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale .

ART. 6

MODIFICHE_VARIAZIONI DEL PROPRIETARIO, DEL MANUTENTORE O DELL'INCARICATO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

- a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
- b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

- c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753;
- d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui all'allegato V o VIII;
- e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.

A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente Ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. Per l'emissione dell'Ordinanza di Stato di Fermo, il Comune si avvale del Corpo di Polizia Municipale, che sottopone allo STATO DI FERMO dell'impianto con l'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale, dandone notizie al competente Ufficio, trasmettendo copie del Verbale di Fermo e del conseguenziale ripristino dell'impianto, dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento. L'Unità di Vigilanza proposta deve curare altresì eventuali richieste di controlli a campione, atti a scongiurare l'insorgere di pericoli per la salute pubblica.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 3.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 7
VIGILANZA

La vigilanza tecnica è esercitata dagli organi competenti in riferimento ai requisiti di sicurezza previsti e nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 162 del 30/4/99 e s.m.i.. In tutti i casi in cui si riscontri una inosservanza degli obblighi imposti dalle norme e da questo regolamento, il Comune ordina l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto.

ART. 8
DIVIETI E SANZIONI

E' vietato l'uso degli ascensori e montacarichi ai minori di anni 12 non accompagnati da persone di età **MAGGIORE** di 18 anni.

E' vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai non vedenti, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.

Fatte salve le sanzioni penali per le violazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali, gli organi competenti addetti al controllo applicano la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 a un massimo di €300,00 in caso di accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

- a) ORGANISMI COMPETENTI AI SENSI DELLA Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NOTIFICATI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO;
- c) INSTALLATORE AVENTE IL PROPRIO SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO AI SENSI DEL DECRETO;
- d) INSTALLATORE CON APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE CORREDATA DA PERIZIA GIURATA DI UN INGEGNERE ISCRITTO ALL'ALBO.

Impianti autorizzati a sensi della Legge 24.10.1944 n. 1415

Fino ad eventuale diversa disposizione, le licenze di esercizio rilasciate dal Comune a sensi della Legge 24.10.1942 n. 1415 continuano ad essere valide e non sono soggette a conversione, fatto salvo l'obbligo per il titolare di rispettare, nel prosieguo dell'attività, le norme del decreto, che si applicano anche a tutti i successivi aggiornamenti.

Restano ugualmente validi i numeri di matricola attribuiti in base alla previgente disciplina. Qualora non vi avessero ancora provveduto, I titolari hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- l'organismo, tra quelli indicati dal decreto, a cui è stato affidato l'incarico delle verifiche biennali;
- una nuova ditta manutentrice, nel caso quella indicata in precedenza non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.

Detta comunicazione può essere presentata, per quanto di rispettiva competenza, dagli organismi preposti alle verifiche e dalle ditte manutentrici, anche cumulativamente per più impianti, in tale ultimo caso, una copia è allegata al fascicolo del singolo impianto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2 può comportare il fermo dell'esercizio, fino ad avvenuto adeguamento.

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

Oggetto: Avvio procedimento per la messa in esercizio di un impianto di ascensore/montacarichi in servizio privato in Via
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7-8-1990, n. 241 e successive modificazioni.

Con riferimento alla comunicazione presentata dalla S.V. in data e qui pervenuta in data, si rappresenta che questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento di cui all'oggetto.

Lo stesso dovrà concludersi entro il giorno
Responsabile del procedimento è il sig..... appartenente all'ufficio contattabile all'utenza telefonica e all'indirizzo e mail.....

Per l'eventuale visione degli atti inerenti al procedimento stesso, la S.V. potrà rivolgersi direttamente all'ufficio, tel....., e mail.....
Allo stesso ufficio potranno essere presentate memorie scritte e documenti pertinenti, che verranno valutati nell'istruttoria della pratica.

Ad integrazione della comunicazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione necessaria ai fini istruttori e di giudizio, con l'avviso che il termine di conclusione del procedimento è da intendersi interrotto ed inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della stessa da parte di questo ufficio:
.....
.....

In caso di inerzia dell'Ufficio preposto, possono essere esperiti i seguenti rimedi:
.....
.....
.....

Distinti saluti.

IL
.....

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

Oggetto: Messa in esercizio dell'impianto di ascensore/montacarichi, in servizio privato, posto in Assegnazione numero matricola.

Con riferimento alla comunicazione in data, pervenuta a questo ufficio il
prot. n., concernente la messa in esercizio dell'impianto in oggetto,

SI NOTIFICA

che all'impianto stesso è stato assegnato il seguente NUMERO DI
MATRICOLA

Di quanto sopra si dà contestuale notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche di cui
all'art. 13 del D.P.R. n. 162/1999, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 e
art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8.

IL
.....

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

Oggetto: Comunicazione di messa in esercizio di impianto di ascensore/montacarichi ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dal comma 1 dell'art. 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214, e dall'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8.

I..... sottoscritto
nat..... a il
residente in via n.
C.F.....

in qualità di

proprietario legale rappresentante amministratore condominio

.....

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. n. 214/2010 e art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8

COMUNICA

La messa in esercizio dell'impianto di ascensore/montacarichi in servizio privato sotto indicato:

ASCENSORE MONTACARICHI APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO con velocità \leq 0,15 m/s

Avente le seguenti caratteristiche:

VELOCITA' m/s

PORTATA kg

CORSA m

NUMERO FERMATE

TIPO AZIONAMENTO IDRAULICO ELETTRICO

Che il suddetto impianto è stato installato dalla Ditta..... con sede in Via e con numero di impianto

Che il fabbricante (per i soli montacarichi o apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. L.vo 27 gennaio 2010 n. 17) è con sede in

Che la manutenzione dell'impianto è affidata alla Ditta con sede in Via regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (ex L. 5/3/1990 n° 46).

Che il soggetto incaricato di effettuare le visite periodiche, ai sensi dell'art. 13, comma 1. D.P.R. 162/99, è (n° CE) con sede in Via che ha accettato l'incarico.

Allega:

- Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 6, comma 5, del DPR 162/99 e s.m.i, ovvero
- Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 17;
- Copia dell'atto di accettazione dell'Ente incaricato delle ispezioni periodiche.

N.B. Ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.P.R. 162/99, l'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Data/...../.....

FIRMA

.....

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

**Oggetto: Impianto di ascensore/montacarichi, in servizio privato, posto in
.....Marca categoria matricola n.**

Comunicazione di modifiche costruttive.

Io sottoscritt.....
nat..... a il
residente in via n.,
in qualità di

proprietario legale rappresentante amministratore condominio

.....
C.F., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, articolo così come sostituito dal comma 1 dell'art. 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 e art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8

COMUNICA

che all'impianto in oggetto sono state apportate le seguenti modifiche costruttive, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 162/1999, articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214:

cambiamento della velocità:

.....

cambiamento della portata:

.....

cambiamento della corsa:

.....

cambiamento del tipo di azionamento:

.....

sostituzione:

del macchinario del supporto del carico con la sua intelaiatura del quadro elettrico del gruppo cilindro-pistone delle porte di piano delle difese del vano e di altri componenti principali

Alla presente allega:

.....
.....

Data

.....

FIRMA

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

Oggetto: Impianto di ascensore/montacarichi, in servizio privato, posto in

Marca Categoria Matricola

Comunicazione di incidente di notevole importanza.

I..... sottoscritt.....
nat..... a il
residente a via n.,
in qualità di

proprietario legale rappresentante amministratore condominio

C.F., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, del
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, come modificato dal comma 1 dell'art. 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214;

COMUNICA

che l'impianto in oggetto indicato ha subito, in data/..../....., il seguente incidente di notevole
importanza:

Data/...../.....

.....
FIRMA

Al Comune di
Area Tecnica
Via
.....

Oggetto: Impianto di ascensore/montacarichi, in servizio privato, posto inMarca
..... categoria matricola n.
Provvedimento di fermo.

IL DIRIGENTE¹

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Comune in data prot. n., con la quale riferisce che l'impianto in oggetto:

RITENUTO che nel caso in esame sia da adottarsi l'immediato provvedimento amministrativo di fermo dell'impianto in questione anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone, fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999;

ACCERTATA la propria competenza a disporre in merito;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";

VISTO il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio";

ORDINA

Al sig..... nella sua qualità di, di provvedere all'immediato fermo dell'impianto di cui in premessa e intima l'adozione dei provvedimenti idonei alla disattivazione dell'impianto onde impedirne l'utilizzo a chiunque, fatta eccezione per il personale specializzato alla manutenzione.

È autorizzata l'esecuzione dei lavori necessari, al compimento dei quali l'interessat..... è tenuto..... a richiedere la visita straordinaria da parte di per la rimessa in servizio dell'impianto e a comunicare l'esito a questo ufficio ai fini della revoca della presente ordinanza, qualora la verifica straordinaria abbia esito positivo.

Copia della presente ordinanza dovrà essere affissa a ciascuna porta d'accesso dell'elevatore a cura dello stesso interessato.

Delega per la notifica il dipendente Ufficio Messaggi Notificatori e per la vigilanza

Data

IL.....
.....

¹ Oppure responsabile di servizio.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

- 1 Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio
- 2 Presidente della Repubblica

Termine di presentazione del ricorso:

- 1. 1 T.A.R.: 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- 2. 2 Presidente della Repubblica

Responsabile del procedimento:

Unità operativa presso cui può essere presa visione degli atti:

..... Informazioni telefoniche.....

Ascensori e montacarichi – Scheda informativa

NORMATIVA

Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi è soggetta a comunicazione entro 10 giorni, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio, contenente:

- l'indicazione del luogo di messa in esercizio;
- la tipologia dell'impianto e i dati relativi a:
 - velocità;
 - portata;
 - corsa;
 - numero fermate;
 - tipo di azionamento.
- indicazione della ditta installatrice;
- indicazione della ditta costruttrice (per i montacarichi);
- indicazione della ditta manutentrice;
- indicazione del soggetto incarico per l'effettuazione delle visite periodiche, ai sensi dell'articolo 13, c. 1, del D.P.R. stesso.

Il comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche (articolo 12, comma 3).

In caso di modifiche costruttive (cambiamento di velocità, cambiamento di portata, cambiamento di corsa, cambiamento di azionamento, sostituzione macchinario, sostituzione di cabina, sostituzione di quadro elettrico, sostituzione di porte, sostituzione di altri componenti principali), il proprietario, o il suo legale rappresentante provvedono alla comunicazione al comune competente per territorio come per la messa in esercizio di un nuovo impianto.

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvede, a mezzo di tecnici, l'ente pubblico (A.R.P.A. – Ispettorato del Lavoro) o privato (Organismi di Certificazione Notificati) incaricato dalla proprietà dello stabile.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al comune che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria una verifica straordinaria del soggetto incaricato delle verifiche, con esito positivo.

Devono essere effettuate verifiche periodiche di controllo ogni due anni su richiesta dei proprietari o legali rappresentanti, gli esiti delle quali debbono essere verbalizzati e copia del verbale o annotazione dello stesso deve essere inserita nell'apposito libretto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 162/1999 che, al comma 3, prevede inoltre l'obbligo di esposizione in ogni cabina, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, delle avvertenze per l'uso e della targhetta indicante il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, l'installatore e il numero di fabbricazione, il numero di matricola, la portata complessiva e il numero massimo di persone.

VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche periodiche sono effettuate ogni due anni a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, dai seguenti soggetti:

- a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
- b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

- c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato V o VIII;
- e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 ⁽⁴⁸⁾.

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

MANUTENZIONE

Il manutentore, al fine di garantire la corretta funzionalità dell'impianto, esegue interventi di manutenzione tenendo conto delle esigenze dell'impianto stesso e, comunque, provvede periodicamente almeno a:

- a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
- d) Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi (55):
- e) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- f) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- g) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- h) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso di inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, previo accertamento da parte degli organi di controllo riguardo la responsabilità civile o penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio.

In merito: *“Il regolamento adottato per l'attuazione della direttiva CEE 90/486 recepita dalla l. 19 febbraio 1992 n. 142, che ha esteso la normativa di sicurezza degli ascensori elettrici e quelli idraulici od oleoelettrici, legittimamente dispone che la nuova normativa si applica ai detti ascensori ad uso privato, per la cui installazione venga chiesta l'autorizzazione dopo il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso”*. (Cons. Stato, ad. gen., 23 dicembre 1993, n. 150).

NUOVO REGOLAMENTO ASCENSORI

Il **D.P.R. n. 23/17**, in attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 recante “Nuovo Regolamento Ascensori”, modifica il D.P.R. 162/99 per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Nello specifico:

- il provvedimento tiene conto delle **innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione** della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di **principi generali della marcatura CE e di stato compatibile**;

- l'ambito di applicazione della direttiva si estende agli **ascensori intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni** e ai **componenti di sicurezza per ascensori nuovi** prodotti da un fabbricante nell'UE oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo;
- si evidenzia l'**assenza dell'obbligo di messa in sicurezza degli impianti installati prima del 1999**;
- **non è prevista tassa sugli ascensori.**

Per quel che riguarda l'art.12, ovverosia la **messa in esercizio di ascensori, montacarichi e di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s**, è confermato l'**obbligo di comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio** o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto (comma 1).

Il Nuovo Regolamento apporta alcune modifiche ai seguenti commi dell'[art.12 del vecchio DPR 23/2017](#), specificando che la comunicazione va effettuata **entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto**, deve contenere:

- a) l'**indirizzo dello stabile** ove è installato l'impianto;
- b) la **velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento**;
- c) il **nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore** o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'[art. 3, comma 3, del d.lgs. 17/2010](#);
- d) la **copia della dichiarazione di conformità** di cui all'art. 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'[art. 3, comma 3, lettera e\), del d.lgs.17/2010](#);
- e) l'**indicazione della ditta**, abilitata ai sensi del [decreto del MISE 37/2008](#) cui il proprietario ha affidato la **manutenzione dell'impianto**, che abbia accettato l'incarico;
- f) l'**indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto** che abbia accettato l'incarico.

Qualora la **comunicazione venga presentata dopo i 60 giorni**, deve essere **integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto**.

L'ufficio competente del comune **assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante** dandone contestualmente **notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche**.

In caso di **inosservanza degli obblighi imposti dal Regolamento, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio**

Attività	ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI
Normativa	D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
Titolo amministrativo	Comunicazione.
Istruttoria	<p>La comunicazione, presentata da persona maggiorenne, deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le generalità, il codice fiscale e il domicilio fiscale del richiedente; b) l'indicazione del luogo di messa in esercizio; c) la tipologia dell'impianto e i dati relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • velocità; • portata; • corsa; • numero fermate; • tipo di azionamento. d) indicazione della ditta installatrice; e) indicazione della ditta costruttrice (per i montacarichi); f) indicazione della ditta manutentrice; g) indicazione del soggetto incarico per l'effettuazione delle visite periodiche, ai sensi dell'articolo 13, c. 1, D.P.R. 162/1999. <p>Alla denuncia va allegata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) copia documento di identità;

	b) copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 6, comma 5, D.P.R. 162/1999; c) copia dell'atto di accettazione dell'Ente incaricato delle ispezioni periodiche.
Tempistica	La denuncia deve essere presentata entro 10 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto.
Validità del titolo	Permanente. Condizionata all'esito delle verifiche periodiche o straordinarie (artt. 13 e 14 D.P.R. 162/1999).
Note	Gli uffici comunali comunicano il numero di matricola assegnato all'impianto entro 30 giorni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata